

Condizioni Generali di Fornitura / CGFS_210101

1. TERMINI E DEFINIZIONI. Agli effetti del presente Contratto valgono le seguenti definizioni **ARERA:** l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. **Anno Contrattuale:** indica ciascun anno solare nel corso del periodo di validità del Contratto decorrente dalla data di avvio della fornitura del Servizio. **Ciente:** l'utente, persona fisica o giuridica, rientrante nella categoria di "cliente finale" ai sensi del Decreto Legislativo n.164/2000 e che richiede al Fornitore la fornitura del Servizio alle condizioni previste dal Contratto. **Clienti di piccole dimensioni:** sono i clienti domestici di EE o Gas, o intestatari di sito/i relativo/i a condominio/ con uso domestico di cui all'articolo 2.3 lettere b) del TIVG; o i clienti non domestici di EE alimentati in bassa tensione di cui all'art. 2.3, lettera c) del TIV o i clienti gas non domestici di cui all'articolo 2.3 lettera d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc. **Codice di Rete di Distribuzione:** il codice di rete per il servizio di distribuzione gas - CRDG approvato dall'ARERA ed adottato dal Distributore Locale ai sensi della normativa vigente. **Codice di Rete di Trasporto:** il codice di rete trasporto approvato dall'ARERA ed adottato dal Distributore Locale (o Trasportatore) ai sensi della normativa vigente. **Codice di condotta commerciale:** è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/COM, come successivamente modificato e integrato. **Contratto:** congiuntamente, le presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF), la Richiesta di Fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale, comprensive di: Offerta economica (o Condizioni Tecnico Economiche - CTE); Informativa sulla privacy; Informativa sul bonus sociale; Elenco punti di riconsegna (nel caso di forniture multisito) ed elenco punti di prelievo (nel caso di forniture multisito); Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sulla titolarità, regolare possesso o regolare detenzione, e dichiarazione dei dati catastali, dell'immobile per il quale è richiesta la fornitura, nei casi di voltura subentro e nuova attivazione; Il documento Informazioni contrattuali; Scheda punti di prelievo multipli (ove presente); Allegati fiscali A, B, C, D, E; richiesta aliquota agevolata di accise per usi industriali; dichiarazione sostitutiva visura camerale; dichiarazione attività di ristorazione e somministrazione bevande; dichiarazione uso distribuzione commerciale; applicazione regime fiscale di accise a specifiche attività, usi esclusi. **Distributore Locale:** è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica (EE), in concessione ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 79/99, con il quale il Fornitore stipula il contratto di trasporto, per il servizio di distribuzione e misura; o il soggetto che effettua, attraverso una rete di gasdotti locali, il servizio di distribuzione e vettoriamento del gas naturale per la consegna presso i Siti. Per la fornitura al cliente, il Fornitore stipula, anche attraverso soggetto terzo, il contratto per il servizio di distribuzione. Fornitore: Green Network S.p.A., con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona, 101 - 00156 Roma, C.F. - P. IVA e Numero Iscrizione Reg. Imprese 07451521004, è la controparte commerciale del Ciente, anche indicata nel testo come "il Fornitore" o "il Venditore". **Gruppo di Misura:** strumento di misurazione dei volumi di gas o EE, fornito ed installato dal Distributore Locale presso il/i Sito/i e munito di totalizzatore numerico del gas misurato. **Trasportatore:** il soggetto che effettua, attraverso la rete gasdotti nazionale, il servizio di trasporto del gas naturale. **Terna:** è la società Terna S.p.A., il Gestore della rete di trasmissione italiana di EE. **Parti:** Fornitore e il Ciente, congiuntamente ed indistintamente. **Prezzo:** l'ammontare complessivo derivante dalla somma dei prezzi, costi, oneri indicati nella Proposta - specificamente, nell'Offerta Economica - e nelle presenti Condizioni Generali per il gas naturale e per l'energia elettrica forniti dal Fornitore al Ciente. **Servizio:** la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale e dei servizi associati dal Fornitore al Ciente ai sensi del presente Contratto, secondo le caratteristiche tecniche e la tipologia del Servizio specificati nell'Offerta Economica, alle condizioni ed ai termini di cui al Contratto. **Servizio Clienti:** il servizio di assistenza, di rilascio di informazioni di natura tecnica e/o commerciale sul Servizio e di ricezione dei reclami del Ciente messo a disposizione dal Fornitore tramite il proprio Call Center al numero verde 800.584.585 disponibile da rete fissa o al numero 06.45.200.326 disponibile da rete mobile, nonché per via telematica dalla sezione Assistenza dell'Area Clienti areaclienti.greennetworkenergy.it, ovvero dal sito internet del Fornitore www.greennetwork.it o www.greennetworkenergy.it. **Sito/i:** il/i punto/i di prelievo del gas naturale (PdR), specificato/i nella Proposta, presso cui Green Network S.p.A. mette a disposizione del Ciente il gas naturale e il/i punto/i di prelievo di energia elettrica (PoD o PdP), specificato/i nella Proposta, presso cui Green Network S.p.A. mette a disposizione del Ciente l'energia elettrica. **Sportello per il consumatore:** è lo Sportello che fornisce informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali e ai consumatori-produttori di energia elettrica e gas. **TIQV:** è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, approvato dall'ARERA con delibera 413/2016/R/com, come successivamente modificato e integrato. **TIVG:** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato dall'ARERA con delibera ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato. **TIV:** è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato. **TIF:** è il Testo integrato delle disposizioni in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio, approvato con deliberazione 04 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificato e integrato. **TIMG:** è il Testo Integrato Morosità Gas approvato dall'ARERA con delibera ARG/gas 99/11, come successivamente modificato e integrato. **TIMOE:** è il Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato. **TUDG:** Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato dall'ARERA con delibera n. 569/2019/R/gas (RQDG) e smi e 570/2019/R/GAS (RTDG) e smi. **TIQE:** è il Testo Integrato per la Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato. **TIS:** è il Testo integrato per la Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement), approvato con deliberazione 30 luglio 2009, ARG/eit 107/09, come successivamente modificato e integrato. **TIT:** è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e smi. **TIME:** è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, come successivamente modificato e integrato. **TIC:** è il Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, come successivamente modificato e integrato. **TICO:** è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, approvato con deliberazione 05 maggio 2016 209/2016/E/com, come successivamente modificato e integrato.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO. Oggetto del Contratto sono la fornitura di gas naturale e/o la fornitura di energia elettrica, la messa a disposizione di potenza e i relativi servizi associati, da parte del Fornitore, presso il/i Sito/i del Ciente, alle condizioni di seguito specificate, in conformità alla normativa vigente come di volta in volta modificata o integrata. Per la fornitura di gas: il Ciente si impegna ad acquistare ed a prelevare in via esclusiva dal Fornitore i quantitativi di gas naturale necessari a soddisfare il fabbisogno del/i proprio/i Sito/i con le modalità indicate ed alle condizioni in questa sede pattuite. Formano oggetto del Contratto anche il mandato gratuito alla stipula, in favore del Fornitore, o di idonei soggetti da questi individuati, nell'interesse del Ciente, dei contratti necessari per il vettoriamento del gas naturale presso il/i sito/i. Per la fornitura di energia elettrica: l'energia elettrica e la potenza fornite ai sensi del presente Contratto, dovranno essere utilizzate dal Ciente solo ed esclusivamente in conformità all'uso da costui dichiarato e per alimentare i propri siti; l'energia non potrà essere ceduta sotto qualsiasi forma, anche gratuitamente, a terzi. Formano oggetto del Contratto anche il mandato gratuito alla stipula, in favore del Fornitore, o di idonei soggetti da questi individuati, nell'interesse del Ciente, dei contratti di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica (quest'ultimo valido per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica), rispettivamente, con Terna e con il Distributore territorialmente competente; il Fornitore porrà in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti e regolerà i servizi connessi ai citati contratti di dispacciamento e trasporto anche in base a quanto previsto dal TIMOE. Così come previsto dal TIMOE per la fornitura di EE e dal TIMG per il GAS, l'efficacia e l'esecuzione del presente Contratto sono sospensivamente e/o risolutivamente condizionate, ove l'esecuzione di quest'ultimo dovesse avere avuto inizio, alla non sospensione del Ciente per morosità al momento dell'acquisizione del Ciente da parte del Fornitore. Il Distributore mette a disposizione del Fornitore informazioni circa la presenza o meno di una richiesta di indennizzo (Cmor), il mercato di provenienza e le date di eventuali richieste di sospensione da parte di altri operatori, o di switching da parte del Ciente, qualora eseguite negli ultimi 12 mesi, e, per la fornitura di GAS, informazioni circa l'accessibilità del punto di riconsegna. Il Fornitore, ai sensi del TIMOE e del TIMG, si riserva di esercitare la facoltà di revoca dello switching a seguito della messa a disposizione delle suddette informazioni. In tal caso, verrà data comunicazione al Ciente della mancata esecuzione del contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno. Il Ciente dichiara di non versare in condizione di sospensione, così come previsto dal TIMOE e dal TIMG, al momento dell'acquisizione da parte del Fornitore, potendo il Fornitore, in caso contrario, recedere dal Contratto con diritto al rimborso delle spese sostenute e all'eventuale ulteriore risarcimento del danno. L'esecuzione del Contratto resta comunque subordinata al fatto che il Ciente non risulti iscritto nel registro dei protesti e/o sottoposto a procedure esecutive. I servizi di cui al Contratto cesseranno alla data di risoluzione e/o recesso per qualsivoglia causa. Il Ciente garantisce, ai sensi di legge, la veridicità e la correttezza dei dati forniti a Green Network e s'impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. Ogni riferimento a norme legislative e/o regolamentari, riportate nel presente contratto, include, salvo espressa indicazione contraria, le successive modifiche ed integrazioni delle norme medesime. Tutte le fonti normative nazionali citate nel presente documento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul sito dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa che sarà a carico della parte che con il proprio comportamento ne renda necessaria la registrazione. I servizi di cui al presente articolo cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto. Il Ciente prende atto e accetta che, qualora le caratteristiche della fornitura dallo stesso indicate fossero discordanti da quelle presenti sul Sistema Informativo Integrato costituito presso Acquirente Unico, il Fornitore provvederà a richiedere al SII le relative modifiche laddove necessarie, i costi delle quali verranno addebitati, ai sensi della normativa vigente, nella prima fattura utile. Qualora il Ciente risulti già intestatario di un punto di fornitura con Green Network, le presenti CGF, a partire dalla conclusione del presente Contratto, si applicano in deroga a quelle precedentemente sottoscritte esclusivamente in relazione alle clausole generali contrattuali, alle disposizioni in materia di recesso, e ai costi di gestione della morosità, e non in relazione alle condizioni economiche dell'offerta.

3. DICHIARAZIONI. a) Il Ciente Domestico dichiara, per effetto dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 239/2004, che ha recepito la Direttiva Europea 2003/54/CE, di essere Ciente Idoneo per i propri siti indicati nel Contratto; b) il Ciente Domestico dichiara che l'acquisto di EE, oggetto del presente Contratto, è per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; c) il Ciente dichiara che i punti di prelievo indicati nel Contratto risultano già adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale; d) il Ciente dichiara di avere manifestato l'interesse ad approvvigionarsi, per il suo intero fabbisogno, di EE del Fornitore che è in grado di soddisfare tale fabbisogno; e) il Ciente dichiara di non avere obbligazioni insolite relative a precedenti contratti di fornitura e di essere libero da qualsiasi impegno contrattuale. Ad ogni modo, il Ciente provvederà al pagamento integrale delle partite economiche che potrebbero essere imputate direttamente o indirettamente al Fornitore; f) il Ciente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Green Network S.p.A. perché proceda in suo nome e per suo conto a far pervenire al precedente fornitore la notifica del recesso dal precedente contratto. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito e con espresso esonero dall'obbligo di rendiconto; g) Il Ciente Non Domestico dichiara di essere in possesso del numero di partita IVA regolarmente attribuito dall'Ufficio delle Agenzie dell'Entrate competente e pertanto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 239/2004, che ha recepito la Direttiva Europea 2003/54/CE, di essere Ciente Idoneo per i propri siti indicati nel Contratto; h) il Ciente Non Domestico dichiara che l'acquisto dell'EE, oggetto del presente Contratto, è destinata esclusivamente ad alimentare i propri siti; i) il Ciente Non Domestico garantisce al Fornitore che, alla data di sottoscrizione del presente Contratto e comunque alla data di decorrenza della fornitura di EE, qualora i siti di fornitura fossero provenienti dal mercato di salvaguardia, non risultano debiti nei confronti dell'esercente di tale mercato per i propri siti relativi al presente Contratto. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui il Ciente risultasse moroso nei confronti dell'esercente la salvaguardia, fatto salvo il diritto del Fornitore di risolvere il Contratto per i citati siti o per tutti i siti oggetto del Contratto, il Ciente provvederà al pagamento integrale delle partite economiche che potrebbero essere imputate direttamente o indirettamente al Fornitore ai sensi dell'art. 13 del TIMOE, entro il termine contrattualmente previsto per il pagamento dei corrispettivi a suo carico o, se diverso, entro quello previsto nella fattura di addebito. Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminari tra loro intercorse, che hanno avuto per oggetto, nel dettaglio, ogni singola clausola del presente Contratto e delle sue Condizioni Economiche, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal Contratto stesso. Tutta l'eventuale

Condizioni Generali di Fornitura / CGFS_210101

corrispondenza precedente la conclusione del presente Contratto, in contrasto con lo stesso, si intende superata. La circostanza che una delle Parti non faccia in un qualsiasi momento valere i diritti ad essa riconosciuti da una o più clausole del Contratto non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti, né impedirà alla stessa di pretenderne successivamente la puntuale e rigorosa osservanza. Qualora una delle clausole del Contratto dovesse risultare invalida o inefficace, ovvero non acquisti efficacia, il Contratto avrà piena e completa efficacia per la restante parte, salvo che la clausola in questione rivesta carattere essenziale o sia stata per una delle Parti motivo determinante per la conclusione del Contratto.

Il Cliente che si trovi nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta al 10%, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del Contratto. Analogamente, il Cliente che si trovi nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del Contratto per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, per iscritto, il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta o eventuale revoca della Dichiarazione d'Intento, al momento della perdita/revoca.

Il titolare di un punto di prelievo ad uso tecnologico (gas utilizzato nell'ambito di attività produttive industriali o artigianali) è tenuto ad attestare, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'utilizzo del gas corrispondente al proprio uso e si impegna a comunicare tempestivamente, per via telematica tramite il form online sul sito www.greennetworkenergy.it o tramite la sezione Assistenza dell'Area Clienti areaclienti.greennetworkenergy.it, le modifiche che dovessero intervenire.

4. SERVIZI DI RETE, MANDATI E RELATIVI ONERI. Per la fornitura di EE: in applicazione di quanto stabilito dalla delibera dell'ARERA n. 111/06 e smi, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza per la sottoscrizione: dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'EE di cui all'art. 4 dell'Allegato A alla citata delibera; del Contratto di trasporto, per il servizio di distribuzione e misura, in relazione ai punti di riconsegna oggetto del Contratto. In tal senso, il Cliente si impegna a rilasciare a Green Network tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti, nonché a rispettare quanto di propria competenza è previsto in tali contratti accettandone fin d'ora tutti gli oneri e i corrispettivi derivanti. In applicazione di quanto stabilito dal TIT e dal TIQE, il Cliente conferisce mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al Contratto di trasporto, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere, consapevole che l'accettazione delle stesse è condizione necessaria per l'attivazione ed il mantenimento del servizio di trasporto e conferisce mandato irrevocabile senza rappresentanza per lo svolgimento presso il Distributore delle attività di gestione della connessione dei punti di prelievo, richiedendo fin d'ora l'espletamento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore, inerente alla connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Eventuali richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti alla connessione dei siti alla rete elettrica, di cui al TIC, dovranno essere inoltrate al Distributore tramite il Fornitore o soggetto da questi individuato, che opererà in qualità di mandatario; il Fornitore applicherà al Cliente, oltre ai contributi di cui al TIC, ove applicati dal Distributore, un contributo in quota fissa pari a 30 euro oltre iva, per ciascuna prestazione relativa, a titolo esemplificativo, a: voltura, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, disattivazione della fornitura a seguito di morosità, riattivazione della fornitura a seguito di morosità, variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del Cliente. Tale mandato è a titolo gratuito, fatta salva la corresponsione da parte del Cliente al Fornitore degli importi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore avrà contratto in proprio nome. Il Fornitore accetta il suddetto mandato attraverso l'esecuzione delle attività che si rendano necessarie presso il Distributore per l'attivazione dei punti di prelievo. L'incarico cesserà alla data di cessazione per qualsiasi causa del Contratto. Saranno posti a carico del Cliente tutti i corrispettivi per il servizio di dispacciamento previsti dalle delibere dell'ARERA n. 111/06 e ARG/elit 107/09 e smi ("107/09") e dai relativi allegati, applicati anche alle perdite di EE sulle reti di distribuzione, come definite dalla stessa ARERA, nonché ogni eventuale altro onere e/o costo accessorio per il mercato nelle misure stabilite dall'ARERA ed ogni ulteriore corrispettivo che dovesse essere in futuro introdotto da Terna, ovvero da altre Autorità competenti in materia. Il fornitore non applicherà al cliente la quota fissa a credito della componente di dispacciamento di cui al TIV (DISPbt quota fissa). I corrispettivi dovuti al Fornitore per il servizio di trasporto, comprensivi delle componenti relative agli oneri generali di sistema così come previsti dal TIT, corrispondenti all'opzione tariffaria fissata dal Distributore ed applicata in relazione a ciascun sito, saranno posti interamente a carico del Cliente. Il Cliente esonera il Fornitore da ogni responsabilità relativa ai servizi di trasporto e dispacciamento, essendo ben consapevole di poter esercitare eventuali diritti derivanti da tali contratti, esclusivamente nei confronti del Distributore e/o del gestore della rete competente. Per la fornitura di gas: il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce mandato gratuito senza rappresentanza a Green Network per la stipula del Contratto di trasporto e distribuzione (compreso il servizio di misura) per i punti di riconsegna oggetto del Contratto e si impegna a rilasciare a Green Network tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti, nonché a rispettare quanto di propria competenza è previsto in tali contratti accettandone fin d'ora tutti gli oneri e i corrispettivi derivanti. Il Cliente ha diritto di richiedere le prestazioni di cui alla Sezione III del TUDG-RQDG di competenza del Distributore Locale e relative alla gestione dei Siti (quali, a titolo esemplificativo: (a) voltura dei Siti; (b) verifica della pressione della fornitura; (c) spostamento gruppo di misura; (d) verifica del funzionamento del gruppo di misura; (e) sospensione e interruzione della fornitura; ecc.) per il tramite del Fornitore. Anche a tali fini, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente conferisce al Fornitore - che accetta - apposito mandato gratuito senza rappresentanza, ai sensi dell'articolo 1705 del Codice Civile. Per richieste di prestazioni (a titolo esemplificativo: voltura, subentro, posa contatore) il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale, un corrispettivo di importo pari a € 30,00 oltre IVA in aggiunta a quanto eventualmente dovuto al Distributore. Il Cliente potrà invece inviare sia al Fornitore sia al Distributore Locale, a sua scelta, reclami scritti e richieste scritte di informazioni di cui all'art. 50 del TUDG-RQDG relativi al servizio di distribuzione. Il Fornitore trasmette le richieste del Cliente al Distributore Locale, che comunque rimarrà responsabile per l'esecuzione (o la mancata esecuzione) delle prestazioni richieste. In ogni caso, il Cliente è tenuto al pagamento dei costi richiesti dal Distributore Locale per lo svolgimento delle prestazioni richieste - direttamente o per il tramite del Fornitore. Qualora il Fornitore provveda al pagamento di tali costi, il Cliente sarà tenuto a rimborsarli al Fornitore. Il Cliente manleva sin d'ora e mantiene il Fornitore indenne da ogni responsabilità, costo, onere, conseguenza negativa, anche nei confronti di terzi, che possano derivare dallo svolgimento del mandato di cui al presente art. 3,

con specifico ma non esaustivo riferimento ad eventuali disservizi o ritardi nella fornitura di cui al Contratto a causa delle attività, relative all'intervento richiesto, del Distributore Locale.

5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DURATA ED EFFICACIA. La presente proposta sarà irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni solari, scaduti i quali ed in difetto di accettazione espressa da parte del Fornitore, la stessa s'intenderà automaticamente revocata e diverrà inefficace. Il Cliente sceglie se ricevere copia integrale del Contratto, su supporto durevole, o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica specificato in fase di stipula del Contratto, o in formato cartaceo all'indirizzo indicato in fase di stipula del Contratto. Il Contratto si intende concluso, senza costi aggiuntivi, nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di avvenuta conclusione del Contratto da parte del Fornitore, ovvero con il ricevimento dell'accettazione, espressa tramite lettera di conferma, da parte del Fornitore. Quale data di ricevimento della citata lettera di conferma, si intende il decimo giorno successivo alla data di invio della stessa. Il Fornitore potrà inviare la propria accettazione al Cliente in forma scritta o attraverso altre forme di comunicazione a distanza, essendo applicabili al contratto le disposizioni del D.Lgs 206/2005 (Codice del consumo). In caso di sottoscrizione tramite il sito web del Fornitore www.greennetworkenergy.it, il Contratto si intende concluso al momento della ricezione della comunicazione di conferma da parte del Fornitore agli indirizzi indicati dal Cliente.

Le disposizioni contenute nelle Condizioni Economiche e negli altri allegati contrattuali prevalgono, in caso di conflitto, sulle presenti Condizioni Generali di Fornitura. In caso di fornitura congiunta di EE/GAS, l'accettazione potrà avvenire anche per una sola delle forniture. Il Cliente potrà richiedere a Green Network, che si riserva l'accettazione della medesima, l'attivazione di entrambe le forniture, mediante apposita comunicazione scritta. Nessuna responsabilità, di tipo contrattuale o extra-contrattuale, potrà essere ascritta al Fornitore, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il contratto non dovesse essere perfezionato. Il Cliente domestico potrà recedere dal Contratto esercitando il diritto di ripensamento senza alcuna penalità e/o onere, come previsto dal Codice del Consumo (DL 6 settembre 2005, n. 206), con comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore entro il termine di 14 (quattordici) dalla sua conclusione, come sopra descritta. Il Contratto non avrà esecuzione nel periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, salvo il caso di espressa indicazione del Cliente in tal senso. Nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima del termine di ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare tale diritto e lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi eventualmente sostenuti. Tale richiesta non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: a) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal Fornitore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato risolto o dai soggetti che erogano il servizio di tutela GAS/maggior tutela, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; b) essere avviata dal Fornitore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento volto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo, il Cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione al precedente fornitore.

L'efficacia del contratto e l'inizio della fornitura di EE sono sottoposte alle seguenti condizioni sospensive: che il Cliente abbia ottenuto, a propria cura, da parte del proprietario dell'immobile nel quale si trova il sito, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio degli impianti necessari; detti impianti restano di proprietà del Distributore e potranno essere utilizzati anche per connessioni di altri Clienti; che gli impianti del Cliente, nell'i sito/i oggetto del Contratto, soddisfino, anche in considerazione dei progressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente; che il Cliente versi quanto dovuto per contribuire alle spese per la connessione, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, dal TIC, e versi il contributo in quota fissa previsto dall'ARERA, così come specificato di seguito; che il Cliente abbia inoltre - con oneri a proprio carico - realizzato le opere murarie o manufatti comunque necessari per l'alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell'energia e di misura con agevole accesso da strada aperta al pubblico. Nel caso in cui l'allacciamento non fosse realizzato per cause indipendenti dal Fornitore e/o dal Distributore, il contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta ed il Fornitore restituirà il contributo versato detraendo dal medesimo le spese sostenute e l'ammontare dell'IVA relativa, se dovuta; all'ottenimento e permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti. L'eventuale opera di allacciamento avverrà - a cura del Distributore - entro i termini previsti dall'ARERA. Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile", per cui ha corrisposto gli oneri di allacciamento, corrisponde al fabbisogno massimo di potenza e conviene che tale valore si intenda a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile e reso disponibile dal Distributore. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza disponibile. Il Distributore si riserva di installare dispositivi per la limitazione della potenza prelevata, salvo espressa richiesta del Cliente. In assenza di limitatore di potenza, in caso di prelievi sistematici eccedenti la potenza disponibile il Distributore si riserva di far adeguare la potenza disponibile così come previsto dalla normativa vigente, richiedendo al Cliente, l'adeguamento del contributo di allacciamento. Il Fornitore addebiterà al Cliente tali costi. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore o Distributore o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio. Resta inteso che la fornitura di EE è condizionata all'attivazione, da parte dei soggetti competenti, del servizio di trasporto e dispacciamento.

Il Fornitore si riserva il diritto, prima di dare seguito alla richiesta di attivazione della fornitura (i.e. cambio fornitore o subentro) o di voltura, di effettuare proprie valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check) richiedente la prestazione. Nel caso in cui tali verifiche dovessero dare esito negativo, o comunque essere ritenute non soddisfacenti, il Fornitore avrà la facoltà di non dare seguito alla richiesta di attivazione della fornitura o di voltura e di recedere dal presente Contratto. In caso di subentro, ciò potrà avvenire anche qualora emergessero persistenti stati di morosità sul punto oggetto di richiesta. Si ricorda che il nuovo titolare richiedente la prestazione di voltura/subentro non è tenuto al saldo di eventuali morosità pregresse. In caso di esito negativo del credit check, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente nel termine di 60 giorni dalla conclusione del Contratto in caso di cambio venditore, o entro due giorni lavorativi dalla richiesta del cliente in caso di richieste di subentro o voltura, tramite posta elettronica o posta ordinaria. Oltre tali termini, le condizioni sospensive si intenderanno verificate positivamente. In ogni caso, l'attivazione avverrà - per le richieste di cambio fornitore, nel rispetto dei termini di recesso e comunque, di norma, non prima di un termine di quarantacinque giorni di calendario dalla conclusione del Contratto, o alla data di disponibilità all'attivazione, se successiva, come indicata dal Cliente, salvo eventi non dipendenti dalla

Condizioni Generali di Fornitura / CGFS_210101

volontà del Fornitore; - in caso di voltura, entro i termini indicati nel modulo di richiesta; - in caso di richiesta di subentro, entro le tempistiche previste dalla regolazione vigente.

Gli effetti del presente Contratto decorrono: a) per i siti del Cliente in bassa tensione e per i Siti GAS con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, non prima di un termine di quaranta-cinque giorni di calendario dalla conclusione del Contratto, o alla data di disponibilità all'attivazione se successiva come indicata dal Cliente, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore; b) per i siti del Cliente in media tensione o multisito (bassa tensione e media tensione contrattualmente) e per i Siti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno il Cliente dichiara di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura e che è quindi libero da qualsiasi impegno contrattuale con il precedente fornitore e, pertanto, la fornitura decorrerà a partire dal termine del precedente contratto che il Cliente comunicherà al Fornitore, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore. La decorrenza effettiva della fornitura, nei tempi prima riportati, sarà comunque subordinata al ricevimento da parte del Fornitore di tutti i documenti contrattuali, debitamente compilati e sottoscritti in ogni parte, compatibilmente con il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per l'acquisizione di nuove forniture. I corrispettivi unitari riportati nel modulo "Condizioni tecnico economiche" (CTE) hanno validità di dodici mesi dall'attivazione della fornitura, salvo che tale periodo di validità non venga espressamente modificato da quanto riportato nel modulo stesso. Il contratto ha durata indeterminata, fermo il diritto di recesso del Cliente come successivamente specificato. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di validità delle Condizioni Economiche, indicata nell'allegato CTE in vigore, Green Network comunicherà le Condizioni di fornitura che regoleranno il periodo successivo. Ove il Cliente non intenda accettarle, avrà facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso minimo di 1 (un) mese. In assenza di recesso da parte del Cliente, le nuove Condizioni Economiche s'intenderanno tacitamente accettate. In mancanza di comunicazioni da parte del Fornitore, le CTE sottoscritte dal Cliente si intenderanno tacitamente rinnovate per un periodo di 12 mesi. La mancata ricezione di bollette e/o comunicazioni inviate dal Fornitore, qualora causata da erronee indicazioni del cliente in fase di adesione (es: recapiti e/o indirizzi inesistenti o sbagliati), o qualora causata dalla mancata comunicazione di variazioni in tal senso, viene considerata inadempimento da parte del Cliente ai sensi e per gli effetti del successivo art. 14, con esenzione del Fornitore da ogni responsabilità. Il Cliente è comunque tenuto al pagamento del servizio, degli eventuali interessi di mora e dei costi relativi alla gestione della morosità, previsti dal presente Contratto. Il Cliente verrà considerato inadempiente ai sensi e per gli effetti del successivo art. 14, qualora abbia comunicato, in fase di adesione al Contratto, o in corso di fornitura, un codice fiscale e/o P.IVA non valido/ai fini fiscali, o non ne abbia comunicato la variazione, rendendo impossibile la fatturazione del servizio, con esenzione del Fornitore da ogni responsabilità.

6. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E MOROSITÀ. La fattura (o bolletta) viene emessa in modalità elettronica, salvo diversa indicazione del Cliente espressa in fase di sottoscrizione del presente Contratto. In tal caso la fattura verrà emessa in formato cartaceo ed inviata tramite posta ordinaria all'indirizzo di fornitura o ad un diverso indirizzo qualora indicato dallo stesso Cliente. Green Network emetterà le fatture (distinte per fornitura, salvo differenza richiesta esplicita del Cliente) sulla base dei dati di misura effettivi ricevuti dai Distributori Locali competenti secondo le tempistiche e le modalità previste dall'ARERA. In parziale deroga a quanto previsto dal TIF, nel caso in cui non dovessero rendersi disponibili i dati di misura effettivi dell'EE e/o del GAS prelevata dal Cliente, forniti dal Distributore, ed in mancanza di autolettura fornita dal Cliente e validata dal Distributore, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare in stima la fornitura. In tal caso, il Fornitore potrà utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall'impresa di distribuzione, ovvero effettuare una propria stima. Nei casi di utilizzo di proprie stime, il Fornitore determina il dato di misura previsionale sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili per una più puntuale determinazione dei prelievi del cliente finale. Il Fornitore procederà ad effettuare, sulla prima fattura utile, il conguaglio dei consumi reali, esclusivamente nel momento in cui essi siano resi disponibili dal Distributore, rispetto a quanto fatturato in stima, o a fronte di autolettura comunicata dal Cliente e validata dal Distributore. Green Network addebiterà o accrediterà, anche negli anni successivi al termine della/e fornitura/e, gli importi relativi a conguagli derivanti da eventuali comunicazioni del distributore competente. L'emissione delle fatture avverrà secondo quanto stabilito dal TIF e dalla delibera ARERA 501/2014/R/com (Allegato A). Per le fatture con importo inferiore alla soglia di 10 euro, il Cliente potrà rimandare il proprio pagamento al ciclo di fatturazione successivo: in tali casi, la bolletta verrà regolarmente emessa dal Fornitore, nel rispetto della regolazione vigente, riportando l'informazione relativa alla possibilità di non pagare l'importo inferiore a 10 euro, potendo corrispondere quanto dovuto in occasione del successivo ciclo di fatturazione. Ciò non è previsto in occasione della fatturazione di chiusura o qualora il Cliente non risulti più in fornitura con Green Network. Il Cliente potrà consultare sul sito www.greennetworkenergy.it, dalla propria Area Clienti, gli elementi di dettaglio relativi a ciascun periodo di fatturazione. Questi saranno resi disponibili anche al Cliente che ne faccia richiesta esplicita contattando il Call Center al numero verde 800.584.585 disponibile da rete fissa o al numero 06.45.200.326 disponibile da rete mobile. È facoltà del Fornitore, in parziale deroga a quanto previsto dal TIF, emettere la prima fattura dopo il primo mese di fornitura. Le fatture di periodo saranno emesse entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno di consumo addebitato al Cliente nella medesima fattura. La periodicità di fatturazione, per tutti i clienti non domestici, in parziale deroga al TIF, è mensile, mentre per i siti ad uso domestico è bimestrale, fatto salvo, per le forniture di GAS, quanto previsto dal TIF in presenza di misuratore con obbligo di lettura mensile con dettaglio giornaliero (emissione mensile). La periodicità di fatturazione potrà essere variata dal Fornitore solo previa comunicazione specifica al Cliente. L'autolettura potrà essere inviata dal Cliente nelle modalità descritte sul sito www.greennetworkenergy.it e sarà ritenuta valida se comunicata nell'intervallo di giorni indicato in fattura e sul sito stesso, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di rilevazione del dato effettivo o mancata validazione da parte del distributore locale, come previsto ai sensi del TIF. In caso di fornitura di GAS, il Distributore Locale ha diritto ad accedere alla stazione di misura/misuratori in qualsiasi momento per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura. Il tentativo di lettura diretta del misuratore GAS da parte del distributore locale avviene secondo le periodicità stabilite dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di Cliente fornito (ai sensi del TIVG). Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati della società di distribuzione per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura effettiva del misuratore GAS. Attraverso i documenti di fatturazione, ovvero attraverso apposita comunicazione, il Cliente verrà informato circa l'eventuale esito negativo del tentativo di lettura del contatore da parte del distributore. In caso di guasto o blocco del misuratore, il Cliente dovrà comunicarlo immediatamente a Green Network. In questo caso, qualora l'avaria sia riscontrata dal personale del distributore, si procederà alla sostituzione del misuratore e alla rideterminazione dei consumi. Il Cliente ha sempre il diritto di richiedere la verifica del corretto funzionamento degli strumenti di misura di EE/GAS, ma

qualora non venissero accertati malfunzionamenti sarà tenuto a sostenere le spese di verifica; in caso contrario i gruppi saranno sostituiti a cura e spese del distributore con conseguente ricostruzione dei prelievi per il periodo di malfunzionamento. In ogni caso Green Network è esonerata per ogni responsabilità in relazione al servizio di misura. Qualsiasi contestazione relativa alla fatturazione dovrà comunque essere inviata a Green Network. La guida alla lettura della fattura è pubblicata sul sito www.greennetworkenergy.it. Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro il giorno 24 del mese di emissione della fattura a mezzo domiciliazione bancaria ("SDD"), bonifico bancario, bollettino postale o carta di credito. Nel caso di accredito sul conto corrente bancario del Fornitore, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, il Cliente consegna al Fornitore copia del modulo di domiciliazione bancaria (SDD) con timbro di avvenuta presentazione. Il Cliente si impegna a non revocare la domiciliazione bancaria per l'intera durata del Contratto. Qualora il pagamento avvenga attraverso procedura SDD, in assenza di pagamento per cause riconducibili al Cliente (es: deposito insufficiente), il Fornitore potrà applicare al Cliente un corrispettivo pari a 7 euro per la gestione dei costi di insoluto applicati dalla banca. A fronte di tre pagamenti consecutivi non andati a buon fine per cause riconducibili al Cliente, il Fornitore si riserva la possibilità di revocare il mandato SDD. Qualora specificato all'interno del modulo Offerta Economica, il Fornitore applicherà un Bonus in bolletta a seguito di attivazione del servizio di addebito diretto su conto corrente bancario ai fini del pagamento delle bollette. Qualora l'intervallo di tempo intercorrente tra la data di emissione della fattura e il termine per il pagamento sopra indicato risultasse inferiore a quindici giorni, la data di scadenza per il termine di pagamento si intende automaticamente posticipata al quindicesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura. Il pagamento dovrà essere effettuato dal Cliente con le modalità e nei termini previsti nelle fatture stesse o sul sito del Fornitore. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione né può essere compensato neppure in parte con eventuali crediti, anche relativi ad altri contratti, che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture trascorsi cinque giorni solari dalla scadenza di pagamento, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, è facoltà del Fornitore applicare al Cliente interessi moratori calcolati su base annuale, nella misura del Tasso BCE maggiorato del 3,5% (tre virgola cinque per cento); per i clienti non domestici sono applicati gli interessi di mora previsti dal D.Lgs 231/2002. Attraverso la propria Area clienti <https://areaclienti.greennetworkenergy.it/>, il Cliente può controllare in ogni momento il saldo delle proprie forniture. Le fatture si intendono validamente consegnate anche se inoltrate a mezzo telefax o e-mail, qualora queste siano le modalità di messa a disposizione scelta dal Cliente; a tal fine farà fede il documento di "esito invio" rilasciato dal sistema di inoltro utilizzato. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al presente Contratto, il Cliente potrà essere considerato inadempiente ai sensi e per gli effetti del successivo art. 14 e il Fornitore potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1454 C.C.. In caso di mancato pagamento entro le scadenze previste in bolletta, il Fornitore avrà il diritto di attivare le procedure di morosità previste dal TIMOE e/o dal TIMG e in particolare: trascorsi 3 giorni dalla scadenza della fattura, Green Network costituirà in mora il Cliente indicando il termine ultimo, non inferiore a 15 giorni decorrenti dall'invio della comunicazione di costituzione in mora da parte di Green Network, entro il quale effettuare il pagamento. Tali comunicazioni avverranno tramite raccomandata A/R o PEC, dall'indirizzo recupero crediti@greennetwork.it. A copertura delle attività svolte per il recupero del credito, il Fornitore, per ogni comunicazione di costituzione in mora, addebiterà al Cliente un costo forfetario di: 10 euro per i clienti domestici; 20 euro per i clienti non domestici. In particolare, decorsi 15 giorni solari dall'invio della raccomandata (o PEC) di messa in mora, in caso di mancato pagamento, il Fornitore intraprenderà le procedure per la sospensione della fornitura di EE e/o per la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura di gas. Per i soli clienti di EE in bassa tensione, ciò avverrà previa eventuale riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, qualora ne sussistano le condizioni tecniche (in tal caso, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in assenza di pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata dal distributore la sospensione della fornitura). In particolare: a) Per i clienti di EE alimentati in bassa tensione, per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente, la richiesta di sospensione della fornitura, finalizzata alla riduzione della potenza, verrà inoltrata al distributore trascorsi 25 giorni solari dalla ricezione della raccomandata o PEC di costituzione in mora; b) Per i clienti di EE diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), il termine è fissato a 40 giorni solari; c) Per i clienti GAS, la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità verrà inviata al Distributore trascorsi 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Ad ogni modo, la richiesta al Distributore potrà essere inviata qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento della costituzione in mora. Ai fini di quanto sopra, il Cliente si impegna a consentire l'accesso agli impianti di misura agli incaricati della società di distribuzione, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione e contestazione. In caso di mancata ricezione delle comunicazioni di cui sopra via raccomandata A/R e/o PEC, per accertata responsabilità del Cliente (a titolo di esempio: qualora gli indirizzi indicati per il recapito di tali comunicazioni non risultassero corretti per erronee comunicazioni del cliente), il Cliente, qualora abbia ricevuto correttamente le fatture del servizio, verrà considerato inadempiente ai sensi e per gli effetti del successivo art.14. Green Network si riserva la facoltà di richiedere al distributore la riattivazione della fornitura solo ed esclusivamente in seguito al pagamento integrale degli importi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, dei costi di sospensione e riattivazione nel limite dell'ammontare previsto da ARERA e dal presente Contratto. Gli importi dovuti dal cliente concorrono alla quantificazione del credito di cui al TISIND, approvato con delibera 593/2017/R/com, in base al quale il Fornitore potrà fare richiesta di indennizzo (Cmor). Il Cliente è tenuto a comunicare l'avvenuto pagamento delle somme dovute inviando evidenza (n. di CRO del bonifico o copia del bollettino di pagamento) al numero di fax 800.136.822 o per via telematica dalla sezione Assistenza dell'Area Clienti areaclienti@greennetworkenergy.it. Qualora il cliente non notifichi il pagamento, avvenuto oltre i termini previsti, nelle modalità sopra specificate, e il Fornitore invii al cliente la comunicazione di costituzione in mora, prima dell'avvenuta contabilizzazione del pagamento del Cliente, quest'ultimo è comunque tenuto alla corresponsione del costo forfetario di 5 euro, a copertura delle attività di recupero del credito. Nel caso in cui si dovesse procedere a disalimentazione ai sensi del presente articolo, Green Network si riserva la facoltà di fatturare al Cliente Euro 30,00 a titolo di spese amministrative per la gestione della pratica, unitamente a tutti gli altri costi di cui sopra. È facoltà del Fornitore cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla fornitura di EE e/o GAS di cui al presente Contratto; in tale caso il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto presta sin d'ora la propria accettazione a tale cessione. Resta salva la facoltà del Fornitore, in pendenza della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, di inviare al Cliente constatazioni di intervenuto inadempimento al fine di consentire eventualmente al Cliente di ripristinare la corretta esecuzione del Contratto. Successiva-

Condizioni Generali di Fornitura / CGFS_210101

mente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere all'interruzione della fornitura di gas, Green Network attiverà tutte le procedure necessarie per la cessazione amministrativa per morosità della fornitura ai sensi dell'art. 13 del TIMG e smi. In ogni caso, il Contratto sarà da considerarsi risolto. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sospensione per morosità della fornitura di EE, nelle ipotesi di sospensione della fornitura resa impossibile per cause non imputabili all'impresa di distribuzione e riconducibili a quanto previsto dall'art. 103.1 lett. a) e b) TIQE, Green Network potrà richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura sotto forma di lavoro complesso. La procedura per la sospensione della fornitura non invece potrà trovare applicazione nei confronti dei "Clienti finali non disalimentabili" come previsto dal TIMOE e dalle altre norme in materia. Green Network è altresì legittimata a richiedere al distributore la sospensione della fornitura anche in caso di insoluti del Cliente nei confronti del precedente fornitore nel relativo mercato di ultima istanza e/o Salvaguardia, qualora i suddetti crediti siano stati ceduti al Fornitore come previsto ai sensi della regolazione vigente. In caso di violazione dei termini di cui sopra, verranno riconosciuti al Cliente Finale gli indennizzi automatici previsti. Il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico, per un importo pari a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura di EE/GAS sia stata sospesa per morosità, o sia stata effettuata una riduzione di potenza (per le sole utenze di EE, di cui al comma 3.5 del TIMOE), nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura di EE/GAS sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna gas per sospensione della fornitura per morosità o di per la sospensione della fornitura di EE (o riduzione della potenza).

In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna del gas, ai sensi dell'art.13.7 TIMG e smi, Green Network sarà tenuta a trasmettere via PEC all'impresa di distribuzione: a) copia delle fatture non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente Finale, attestandone la ricezione da parte del Cliente; c) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente Finale; d) copia del Contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente Finale.

In caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione prevista e in caso di fatturazioni di importi anomali di cui all'art.9 del TIQV, il Fornitore offre al Cliente che ricade nell'ambito di applicazione come previsto dall'ARERA, la possibilità di rateizzare quanto fatturato. Tale informazione sarà inclusa nella stessa bolletta relativa al pagamento rateizzabile. Le rate, non cumulabili, avranno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà del Fornitore di imputarle a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente. Il Fornitore potrà richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione da parte del Cliente, oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione. In tale ultimo caso, il venditore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente tramite gli uffici del Fornitore o mediante eventuali altre modalità indicate in bolletta, tenendo conto delle prescrizioni regolatorie che prevedono che il diverso accordo tra le Parti il corrispettivo dovuto è diviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero delle bollette stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio o comunque non inferiore a due. In ogni caso, il Cliente che, sussistendone i presupposti, non provveda alla richiesta del beneficio entro 10 giorni dal termine di scadenza della bolletta rateizzabile, perde il diritto alla rateizzazione. Qualora non fossero rispettati i termini relativi all'emissione della fattura di periodo e/o della fattura di chiusura al Cliente che ricada nell'ambito di applicazione sono riconosciuti gli indennizzi automatici ai sensi del TIF.

Il Fornitore avrà altresì il diritto di non dare avvio al Servizio, previa comunicazione al Cliente, nei seguenti casi: mancata ricezione del deposito cauzionale, qualora previsto in base al Contratto, e/o nel caso in cui il Cliente non provveda a reintegrarne l'importo ai sensi degli articoli "Deposito cauzionale e garanzie"; accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, senza che ciò comporti in alcun modo un suo inadempimento al Contratto e salva in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge e il diritto al risarcimento dei danni.

7. PREZZI. Le disposizioni contenute nel modulo Offerta Economica (CTE) e negli altri allegati contrattuali prevalgono, in caso di conflitto, sulle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

7.1 CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore i corrispettivi per la fornitura di Energia Elettrica indicati nelle CTE e nelle presenti CGF.

Come specificato nel modulo Offerta Economica (CTE), nei casi di selezione dei piani Energia Verde, Rinnova e Save the Planet o nei casi in cui tali piani siano automaticamente previsti dall'offerta il 100% dell'energia elettrica fornita da Green Network S.p.A. al Cliente sarà prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (ad esempio: idroelettrici, eolici, fotovoltaici, geotermici, alimentanti da maree e moto ondoso, da biomassa o da biogas). In particolare, Green Network annulerà appositi certificati che attestano l'origine della produzione di energia da fonte rinnovabile, per quantitativi corrispondenti ai volumi di energia elettrica fatturati da Green Network al Cliente.

Nel caso in cui un Punto di Prelievo di pertinenza, sia attivato tramite il servizio di connessione oppure venga inserito dal distributore nel Contratto di trasporto e dispacciamento di Green Network, successivamente alla scadenza della validità delle CTE, è riconosciuta al Fornitore la facoltà di applicare all'energia prelevata dal Cliente, relativamente al citato PdP, un corrispettivo componente energia pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul mercato MGP sulla piattaforma IPEX, nelle ore appartenenti a ciascuna delle fasce orarie definite dalla delibera ARERA 181/06 maggiorato di 0,015 €/kWh; le altre componenti previste dalle CTE, saranno invece applicate secondo quanto previsto dal Contratto. Altresì, qualora si verificasse l'attivazione di nuovi PdP, ovvero, per i soli clienti non domestici, si verificassero variazioni superiori al 10% rispetto alle soglie di consumo dichiarate dal cliente in sede di stipula del Contratto, è facoltà del Fornitore richiedere l'aggiornamento delle condizioni contrattuali nonché il rilascio di idonea garanzia. Il Cliente non

domestico si impegna a comunicare, anche su richiesta di Green Network, ogni variazione del ciclo di normale lavorazione, nonché eventuali sospensioni programmate per festività, ferie, attività stagionali o altre motivazioni.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari, il Fornitore effettuerà le dichiarazioni di legge e i relativi pagamenti presso gli UTF e/o Dogane competenti. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa; l'imposta di bollo è a carico del Fornitore.

7.2. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore i corrispettivi per la fornitura di Gas Naturale indicati nel modulo Offerta Economica (CTE) e nelle presenti Condizioni Generali.

Nel caso in cui un Punto di Prelievo di pertinenza, sia attivato tramite il servizio di connessione oppure venga inserito dal distributore nel Contratto di trasporto e dispacciamento di Green Network, successivamente alla scadenza della validità delle CTE, è riconosciuta al Fornitore la facoltà di applicare al gas prelevato dal Cliente, relativamente al citato PdP, un corrispettivo componente energia pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile delle quotazioni PSV Day Ahead Mids, pubblicata nel "PSV Price Assessment" da ICIS Heren ESGM per i prodotti Day Ahead, negoziati nel Virtual Point PSV, espresso in €/MWh e convertito in c€/smc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,07 maggiorato di 0,1 €/Smc; le altre componenti previste dalle CTE, saranno invece applicate secondo quanto previsto dal Contratto. Altresì, qualora si verificasse l'attivazione di nuovi PdP, ovvero, per i soli clienti non domestici, si verificassero variazioni superiori al 10% rispetto alle soglie di consumo dichiarate dal cliente in sede di stipula del Contratto, è facoltà del Fornitore richiedere l'aggiornamento delle condizioni contrattuali nonché il rilascio di idonea garanzia. Il Cliente non domestico si impegna a comunicare, anche su richiesta di Green Network, ogni variazione del ciclo di normale lavorazione, nonché eventuali sospensioni programmate per festività, ferie, attività stagionali o altre motivazioni.

A tutti gli importi fatturati ai sensi del presente Contratto saranno applicate l'IVA e ogni altro onere fiscale dovuto per legge. I corrispettivi Gas sono indicati considerando un gas fornito con PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 38,52 MJ/Smc. Tali corrispettivi vengono adeguati al PCS dell'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna.

8. VARIAZIONE UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI. Il Contratto contiene la manifestazione integrale delle intese raggiunte fra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso e pertanto prevale su qualsiasi precedente intesa fra le stesse avente il medesimo oggetto. Si intendono automaticamente inserite nel presente Contratto eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi, provvedimenti normativi, regolamentari di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. E' altresì attribuita al Fornitore la facoltà di ribaltare sul Cliente eventuali futuri costi e/o oneri derivanti da leggi, provvedimenti normativi, regolamentari di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente Contratto che risulteranno incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente alinea. L'eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del presente Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero accordo. Inoltre, ove sopraggiungano provvedimenti di Pubbliche Autorità e/o modifiche del sistema tariffario che comportino variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato concluso e/o si presentino evoluzioni del mercato differenti rispetto a quelle iniziali, il Fornitore potrà proporre modifiche al Contratto, tra cui nuovi corrispettivi e condizioni validi per i successivi periodi di fornitura, dandone evidenza al Cliente in forma scritta con un preavviso non inferiore a tre mesi. Fatta salva prova contraria, le comunicazioni di cui al presente articolo, inviate dal Fornitore, si presumono ricevute dal Cliente trascorsi dieci giorni dall'invio effettuato dal Fornitore stesso. Il Cliente può richiedere al Fornitore, inviando apposita comunicazione al Servizio Clienti, via fax o raccomandata A/R entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della proposta di variazione delle condizioni contrattuali da parte del Fornitore (che si intende ricevuta trascorsi dieci giorni dalla data di invio della stessa) di modificare le modalità e le specifiche di fornitura del Servizio indicate nella Proposta. Il Fornitore non ha alcun obbligo, ma avrà facoltà di accogliere le richieste del Cliente ritenute compatibili con il Servizio, comunicando per iscritto al medesimo la data di inizio del nuovo tipo di fornitura ed i relativi costi, che verranno imputati al Cliente nella prima fattura. In caso di dissenso, il Cliente avrà facoltà di comunicare entro 30 (trenta) giorni, mediante lettera raccomandata A.R., il proprio recesso dal Contratto di fornitura, senza oneri. Il recesso diverrà efficace: per i clienti in bassa tensione e/o con consumi gas inferiori a 200.000 Smc/anno, trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del Fornitore, della relativa comunicazione del Cliente; per i clienti con almeno un sito in media tensione e/o con consumi di gas superiori a 200.000 Smc/anno, alle ore 24:00 del giorno precedente a quello in cui le modificazioni avrebbero trovato applicazione. Qualora il Cliente non comunichi la volontà di recedere e/o non compia quanto necessario per la liberazione del fornitore nei termini indicati, le variazioni contrattuali si daranno per accettate.

9. RECESSO. Fatto salvo il diritto di ripensamento per il solo Cliente domestico, come previsto e disciplinato dal Contratto ai sensi del Codice del Consumo e in base all'art. 12 del Codice di condotta commerciale, il Cliente di piccole dimensioni ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento con preavviso di un mese e senza oneri e/o penali, inviando comunicazione scritta al Fornitore. Tale preavviso decorre in ogni caso dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso dal contratto e/o della richiesta di disattivazione dell'i punto/i. Il Fornitore ha diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 6 (sei) mesi, a mezzo fax o lettera raccomandata A/R. La cessazione per qualsiasi motivo dell'efficacia del presente Contratto non esonererà il Cliente dall'obbligo del pagamento del Prezzo sino al momento dell'effettiva disattivazione del Servizio (che avverrà senza vincoli temporali o ritardi non giustificati), comprensivo di eventuali canoni mensili relativi al periodo di fatturazione in corso a tale momento e/o di eventuali conguagli dovuti dal Cliente in considerazione dei dati di misura del consumo effettivo del Cliente.

Nel caso di cambio venditore, il Cliente, al momento della stipula del nuovo contratto, rilascia al nuovo venditore apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto col Fornitore; la comunicazione di recesso dovrà pervenire al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente alla data di cambio venditore. Il termine di preavviso per il recesso del Cliente decorre dalla ricezione, da parte del Fornitore, della comunicazione del recesso pervenuta dal nuovo venditore (tramite il Sistema Informativo Integrato - SII - gestito da Acquirente Unico). In alternativa, il solo Cliente di grandi dimensioni (ndr è il Cliente, non domestico, non di piccole dimensioni, con almeno un sito in media o alta tensione, o con consumi annui di gas complessivamente superiori a 200.000 Smc) può comunicare la propria

Condizioni Generali di Fornitura / CGFS_210101

volontà di recedere dal contratto di fornitura in essere, per cambio fornitore, direttamente al Fornitore. Qualora il diritto di recesso non sia esercitato al fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, il Cliente inoltra direttamente il recesso al proprio Fornitore. Fatta salva prova contraria, le comunicazioni di cui al presente articolo, inviate dal Fornitore, si presumono ricevute dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato dal Fornitore stesso.

Fatti salvi i casi di recesso espressamente previsti dal presente contratto, il Cliente di grandi dimensioni EE/GAS ed il Fornitore rinunciano sin d'ora alla possibilità di recedere con effetto precedente rispetto all'intera durata di validità delle condizioni economiche. Nel caso in cui la volontà di recedere fosse manifestata in data precedente rispetto all'avvio della fornitura, il termine di preavviso decorre a partire dalla data di attivazione della fornitura. Inoltre: -Il Cliente di grandi dimensioni di Gas, qualora non rispetti l'obbligazione relativa alla sua menzionata rinuncia, sarà considerato inadempiente. In tali eventualità, è facoltà del Fornitore di richiedere al Cliente, a titolo di compenso risarcitorio forfetario, un corrispettivo pari a 0,40 euro moltiplicati per tanti dodicesimi di Smc, relativi ai consumi annui dichiarati dal Cliente negli allegati contrattuali, quanti sono i mesi non riforniti fino a scadenza delle CTE (sono escluse tutte le altre componenti previste dalle CGF e dalle CTE). E', inoltre, facoltà del Fornitore di richiedere al Cliente il completo risarcimento del danno subito e/o lucro cessante per effetto degli inadempimenti del Cliente medesimo ai sensi del presente contratto; per tali clienti, il preavviso di recesso dovrà essere, in ogni caso, pari ad almeno 12 mesi; -Il cliente di grandi dimensioni EE la cui offerta prevede l'applicazione di un prezzo fisso, e il Fornitore, rinuncia a recedere dal Contratto con effetto precedente alla data di validità dei prezzi fissi indicata all'interno delle CTE; il preavviso di recesso, per tali clienti, dovrà essere inoltre, in ogni caso, pari ad almeno 12 mesi; -Il cliente di grandi dimensioni EE la cui offerta prevede l'applicazione di un prezzo variabile, e/o nel caso in cui non fosse indicata alcuna data di scadenza all'interno delle CTE, può recedere dal contratto con un preavviso pari ad almeno 12 mesi. Qualora il Cliente EE di grandi dimensioni non rispetti le clausole che precedono, in materia di recesso, sarà considerato inadempiente; in tale eventualità, è facoltà del Fornitore richiedere al Cliente, a titolo di compenso risarcitorio forfetario, un corrispettivo pari al consumo annuo, comunicato dal Cliente in fase di adesione (espresso in MWh), moltiplicato per il prezzo convenzionale di 100 €/MWh.

I Clienti di grandi dimensioni hanno facoltà di recedere senza oneri entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di variazione contrattuale, o, in caso di mancata comunicazione di rinnovo da parte del Fornitore, entro i 30 giorni precedenti alla scadenza delle condizioni economiche sottoscritte. Qualora il Cliente non comunichi la volontà di recedere e/o non compia quanto necessario per la liberazione del fornitore nei termini indicati, le variazioni contrattuali si daranno per accettate o tacitamente prorogate. In caso di recesso dal presente Contratto per adesione ad un'altra offerta di Green Network, gli eventuali costi previsti dal Fornitore per il cambio di piano tariffario saranno specificati all'interno delle CTE della nuova offerta.

10. RISERVATEZZA, PUBBLICITÀ. Le Parti manterranno riservate e confidenziali le informazioni di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali siano, comunque, venuti a conoscenza in ragione del presente Contratto. Le Parti si impegnano altresì a non divulgare tali informazioni a soggetti terzi, sia durante la vigenza del Contratto che per i successivi cinque anni. Il Fornitore potrà comunque citare il Cliente, l'area merceologica e l'area territoriale in cui esso opera nella propria pubblicità o, comunque, a fini promozionali. Parimenti il Cliente potrà rendere noto a terzi che le loro forniture sono assicurate dal Fornitore mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO. Il Fornitore ha il diritto di cedere o di trasferire il Contratto con tutti i suoi diritti ed obblighi, per intero o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 C.C., tramite semplice comunicazione al Cliente, che accetta sin d'ora. In tal caso il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità nei confronti del Cliente per l'esecuzione del Contratto dalla data di comunicazione della cessione del Contratto. Il Cliente potrà cedere il presente Contratto solo previa accettazione scritta del Fornitore.

12. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA. Qualora, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità che rendano al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente. Se l'impossibilità sopravvenuta attiene all'intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al precedente comma, e comunque in un tempo non inferiore di 45 giorni (quarantacinque) di calendario, il presente Contratto si intenderà risolto. Se l'impossibilità sopravvenuta è parziale, il Fornitore, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, potrà recedere dal Contratto, con un termine di preavviso di 60 (sessanta) giorni. Nel caso in cui il Fornitore non abbia esercitato il diritto di recesso di cui al precedente comma, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, con un termine di preavviso di 60 (sessanta) giorni, nei casi previsti dall'art. 1464 C.C. L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Fornitore dal Cliente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Fornitore.

13. FORZA MAGGIORE. Il Fornitore non è responsabile per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore. A titolo meramente esemplificativo si intendono compresi tra le cause di forza maggiore eventi non previsti né prevedibili e dipendenti da fatti naturali o da terzi, che non sia stato possibile impedire usando la normale diligenza, e tali da rendere impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni assunte.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre alle altre ipotesi espressamente previste dal Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A/R (o PEC) al Cliente finale, nei seguenti casi: a) Ripetuto ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al presente contratto); b) Per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia previste nel contratto; c) Insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; d) Trascorsi 20 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente abbia inviato la documentazione richiesta; e) Inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; f) Interruzione o sospensione dell'attività produttiva in caso di cliente non domestico; g) Indicazione al Fornitore di dati erronei o loro mancato tempestivo aggiornamento; h) In caso di violazione del Cliente degli obblighi posti a suo carico riguardo le modalità di prelievo e di impiego del gas nonché in merito alle modalità di utilizzo delle apparecchiature e degli impianti; i) Qualora venga revocata la procedura SDD, se richiesta in forma obbligatoria nelle CTE (salvo nel

caso in cui il Fornitore abbia fatturato l'importo a titolo di deposito cauzionale); l) In caso di mancato rispetto, per tre episodi consecutivi, degli appuntamenti fissati con il Distributore Locale, con accettazione dal cliente, per l'esecuzione di prestazioni sul punto.

15. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI. Tutte le comunicazioni tra le Parti, le richieste, le segnalazioni per difetti di funzionamento nell'erogazione e nella fruizione del Servizio, dovranno avvenire nei modi e forme indicati nel Contratto. Per eventuali comunicazioni di reclamo si rimanda specificatamente al seguente art.18. Gli indirizzi per qualsivoglia comunicazione al Fornitore - salvo successive comunicazioni di modifica - sono i seguenti: a) Area Clienti web, areaclienti.greennetworkenergy.it/, disponibile su qualunque dispositivo, attraverso la quale è possibile inoltrare richieste di assistenza relative al Servizio; b) Servizio Clienti telefonico (Call Center) che potrà essere contattato al numero verde 800.584.585 disponibile da rete fissa o al numero 06.45.200.326 disponibile da rete mobile; c) Fax al numero 800.912.758; d) Servizio postale: Green Network S.p.A., Via Giulio Vincenzo Bona, 101 - 00156 Roma. Per informazioni di natura tecnica e/o commerciale il Fornitore mette a disposizione del Cliente un apposito Servizio Clienti web disponibile sul sito internet del Fornitore www.greennetworkenergy.it. Il Fornitore si riserva di inviare comunicazioni al Cliente anche con nota in fattura. Restano salve le previsioni di cui al Contratto, o stabilite dalle norme vigenti, che prevedono specifiche modalità di comunicazione da parte del Fornitore.

16. DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE. Per i clienti non domestici, qualora il Fornitore constatasse, a suo insindacabile giudizio, un livello di affidabilità e solvibilità del Cliente non adeguati e/o dovesse presentarsi una non completa affidabilità, sarà facoltà del Fornitore chiedere al Cliente il rilascio di una fideiussione o di un deposito a garanzia del contratto di fornitura per un ammontare pari al valore di 3 mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente in base all'offerta e al netto delle imposte, salvo quanto diversamente specificato nelle CTE. In tal caso il Cliente dovrà fornire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Fornitore una fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito, escutibile a prima richiesta, o un deposito, di importo pari a quanto richiesto dal Fornitore. Detta fideiussione o detto deposito dovranno restare in vigore per tutta la durata del Contratto ed essere opportunamente rinnovati in caso di tacito rinnovo del Contratto. Qualora il Cliente non versasse la somma suddetta, entro la data che verrà indicata in fattura o nel modulo di richiesta, il Fornitore ha la facoltà di risolvere automaticamente il contratto per inadempimento di cui all'art.14, tramite l'invio al Cliente di apposita comunicazione scritta. Qualora la fideiussione di cui ai precedenti commi venisse escussa in tutto o in parte dal Fornitore o il deposito venisse in tutto o in parte incamerato a seguito dell'inadempimento del Cliente, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la fideiussione per l'intero ammontare. Qualora il Cliente non rilasciasse o non ricostituisse la fideiussione o il deposito ai sensi di quanto sopra, il Fornitore avrà diritto di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile con un preavviso di trenta giorni. L'importo versato a titolo di deposito cauzionale, o deposito, verrà restituito al Cliente, maggiorato degli interessi legali maturati, con l'ultima fattura che chiude il rapporto contrattuale, salvo per la quota parte trattenuta per il saldo di eventuali fatture non pagate e dei relativi interessi di mora applicati come previsto dal Contratto.

17. USO IMPROPRIO DEL SERVIZIO. È vietato al Cliente qualsiasi uso del Servizio in difformità dalle previsioni del Contratto o delle leggi e dei regolamenti, ovvero qualsiasi uso del Servizio che possa produrre danni al Fornitore o a terzi, o violi comunque leggi o regolamenti. Sono altresì vietati al Cliente la rivendita o cessione del GAS e/o EE forniti ai sensi del presente Contratto, il prelievo di GAS e/o EE al di fuori dei Siti. Il Cliente sarà responsabile di qualsiasi uso improprio o fraudolento del Servizio, anche ai sensi del presente articolo, e si obbliga a manlevare e tenere il Fornitore indenne da ogni conseguenza negativa, pretesa, azione, eccezione; ciò anche in relazione ad eventuali procedimenti che dovessero essere fatti valere da terzi nei confronti del Fornitore in connessione con il Servizio. Il Fornitore ha il diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'erogazione del Servizio, qualora ritenga che detto uso improprio, che costituirà inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art.14, produca o possa produrre danni al Fornitore e/o a terzi o violi comunque leggi o regolamenti; resta salva in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge, ed il diritto al risarcimento dei danni. Oltre a quanto previsto dal presente Contratto e dalle CTE, in caso di prelievi fraudolenti accertati dalle competenti autorità e/o dal Distributore Locale, il Fornitore esigerà dal Cliente un diverso e ulteriore ammontare, a titolo risarcitorio, pari ai volumi oggetto del prelievo fraudolento, moltiplicati per i corrispettivi previsti dalle CTE in relazione al periodo oggetto di accertamento. Il diritto al pagamento di tale ammontare decorrerà dalla data di comunicazione al Fornitore del predetto accertamento.

18. PROCEDURA DI RECLAMO. Eventuali comunicazioni di reclamo dovranno contenere, in maniera chiara ed univoca, i riferimenti del Cliente e del sito di fornitura (nome e cognome, l'indirizzo di fornitura, l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico, il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto - elettrico, gas, entrambi - numero di POD/PdR) e potranno essere inviate: dalla sezione Assistenza dell'Area Clienti, raggiungibile al sito areaclienti.greennetworkenergy.it, via form online sul sito www.greennetworkenergy.it, via fax al numero verde 800.912.758 disponibile h24, a mezzo posta all'indirizzo: Green Network S.p.A., Via Giulio Vincenzo Bona, 101 00156 - Roma. Ogni reclamo del Cliente relativo al contratto e/o alla fornitura del Servizio potrà essere inviato al Fornitore senza oneri aggiuntivi utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.greennetworkenergy.it. Qualora il Cliente segnalasse nella propria comunicazione un recapito e-mail, il Fornitore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata. Il Fornitore procederà all'esame dei reclami secondo quanto ivi indicato, nel rispetto di quanto previsto dal TIQV, nonché della normativa di volta in volta applicabile. Inoltre, il Fornitore corrisponderà al Cliente ogni indennizzo dovuto ai sensi della normativa di volta in volta applicabile a causa di mancato rispetto della qualità dei servizi di vendita ai sensi a titolo esemplificativo del TIQV nei limiti della sua applicabilità. Il Fornitore è tenuto altresì a pagare al Cliente i rimborsi che il Distributore Locale abbia pagato allo stesso Fornitore per l'eventuale mancato rispetto da parte del Distributore Locale di livelli specifici di qualità commerciale. In ogni caso, il pagamento del rimborso ricevuto dal Distributore Locale e/o il pagamento di ogni altro indennizzo non implica di per sé un inadempimento del Fornitore al Contratto, né un riconoscimento di responsabilità da parte del Fornitore in merito alle cause del mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale. Il Fornitore potrà accreditare al Cliente eventuali rimborsi attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.arera.it o www.sportelloperilconsumatore.it.

Al fine di agevolare il Cliente nella risoluzione di eventuali controversie, il Fornitore ha aderito al Servizio Conciliazione clienti energia. Tale servizio permette al Cliente di incontrare il proprio Fornitore via web, alla presenza di un conciliatore che aiuta le parti a raggiungere una

Condizioni Generali di Fornitura / CGFS_210101

soluzione di comune accordo. La procedura coinvolge il Cliente o un suo delegato, il Fornitore e/o il Distributore di energia interessato ed il conciliatore in veste di facilitatore dell'accordo. La procedura può essere attivata nel caso in cui il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta dal Fornitore, o a seguito di mancata risposta da parte del Fornitore al reclamo scritto del Cliente, una volta trascorsi 40 giorni dall'invio del reclamo da parte del Cliente. L'attivazione e l'espletamento della procedura di conciliazione, al fine di dirimere eventuali controversie tra Fornitore e Cliente, sono condizione necessaria per un eventuale ricorso alla tutela in sede giudiziale. Per maggiori informazioni, e ai fini dell'attivazione del Servizio, è possibile consultare il sito <http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>. Si ricorda che il Servizio Conciliazione è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR (<http://www.arera.it/it/consumatori/ADR.htm>) e ODR (<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT>) europei in materia di consumo.

19. FORO COMPETENTE. Qualunque controversia nascente dal Contratto (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, dalla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione, rescissione) sarà devoluta: • ove il Cliente sia un "cliente domestico" ai sensi della normativa vigente, al giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente; • ove il Cliente sia un "cliente non domestico", all'esclusiva competenza del Tribunale di Roma.

20. NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE. Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI (imprese fino a 50 addetti e con un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Autorità ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale. Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale: - Nome impresa: Green Network S.p.A.; Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o per l'esercizio del diritto di ripensamento: Via Giulio Vincenzo Bona 101, 00156, Roma. Codice Identificativo o nome del personale commerciale che L'ha contattata _____; Data e ora del contatto _____; Firma del personale commerciale che L'ha contattata _____; Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto: Data di presunta attivazione _____; Periodo di validità della proposta _____; Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI (Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica.), se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta. Eventuali oneri a carico del cliente _____. Contenuto del contratto: Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: prezzo del servizio, durata del contratto, modalità di utilizzo dei dati di lettura, modalità e tempistiche di pagamento, conseguenze del mancato pagamento, eventuali garanzie richieste, modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso, modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita. Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa: Copia contratto, Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti finali domestici e con esclusione delle offerte non generalizzate di cui al comma 5.2 dell'Allegato A, deliberazione 51/2018/R/com). Diritto di ripensamento: se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro: 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale); 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.

21. INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE. I livelli specifici di qualità commerciale definiti nel TIQV prevedono che il Fornitore sia tenuto a: a) inviare risposta motivata ai reclami scritti entro 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo; b) provvedere alla rettifica di fatturazione di una bolletta già pagata o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica o, con riferimento alle sole fatture con periodicità quadrimestrale, 90 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica; c) provvedere alla rettifica di doppia fatturazione entro 20 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica. I livelli specifici di qualità includono i tempi per l'eventuale acquisizione di dati tecnici, da parte del Fornitore, presso il distributore locale. Nel corso dell'anno 2019 Green Network ha raggiunto i seguenti livelli specifici effettivi di qualità: Clienti EE bassa tensione domestici: a) 91,8%, b) 100%, c) 100%; Clienti EE bassa tensione non domestici: a) 86%, b) 81,8%, c) 100%; Clienti EE media tensione: a) 74%, b) 100%, c) 100%; Clienti EE multisito: a) 86,4%, b) 100%, c) 100%; Clienti Gas bassa pressione: a) 84,3%, b) 100%, c) 100%; Clienti Gas multisito: a) 84,3%, b) 100%, c) 100%. Il TIQV definisce inoltre uno standard generale di qualità commerciale dei servizi di vendita, prevedendo una percentuale minima, pari al 95%, di risposte a richieste scritte di informazioni che un fornitore deve inviare entro il tempo massimo di 30 giorni solari. Livelli registrati nell'anno 2019: Clienti EE bassa tensione domestici: 97%; Clienti EE bassa tensione non domestici: 95,1%; Clienti EE media tensione: 100%; Clienti EE multisito: 93,4%; Clienti Gas bassa pressione: 94,5%; Clienti GAS multisito: 85,9%.

22. INDENNIZZI AUTOMATICI. Qualora Green Network non dovesse rispettare i livelli specifici di qualità commerciale cui è tenuta ai sensi del TIQV, al Cliente sarà corrisposto un indennizzo automatico pari a 25 euro. L'indennizzo automatico è crescente in relazione al ritardo: se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base; se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base; se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

Green Network S.p.A. non è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell'esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre Green Network S.p.A., così come previsto all'art. 20 del TIQV, non è tenuta alla corresponsione dell'indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell'art. 53 comma 53.6 del TIQE, nel caso in cui al Cliente sia stato già corrisposto nell'anno solare in corso l'indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico, oltre che in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente finale per assenza di informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L'indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente finale attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento da parte di Green Network del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Il Codice di Condotta Commerciale stabilisce inoltre che il mancato rispetto di quanto previsto in ordine ai tempi e alle modalità di comunicazione di una eventuale "variazione unilaterale delle condizioni contrattuali" comporta la corresponsione, da parte del Fornitore, di un indennizzo automatico pari a 30 euro. Il mancato rispetto del termine previsto per l'emissione delle fatture di periodo previsto dal TIF, pari a 45 (quarantacinque) giorni calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, comporta la corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico di importo pari 6 € per ritardo fino a 10 (dieci) giorni successivi al termine per l'emissione, con maggiorazione di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo e fino ad un massimo di 40€ per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari e 60 € per ritardi superiori a 90 (novanta) giorni solari.

23. COMPOSIZIONE MIX ENERGETICO. Sono riportate di seguito le informazioni di cui dall'art. 2 del decreto del MISE del 31 luglio 2009:

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Green Network nei due anni precedenti		
Fonti Primarie utilizzate	2018	2019
Fonti rinnovabili	11,27%	10,79%
Carbone	18,34%	12,90%
Gas naturale	59,45%	65,64%
Prodotti petroliferi	0,77%	0,76%
Nucleare	5,64%	5,17%
Altra fonte	4,54%	4,74%

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti		
Fonti Primarie utilizzate	2018	2019
Fonti rinnovabili	40,80%	41,51%
Carbone	12,34%	8,52%
Gas naturale	39,19%	42,86%
Prodotti petroliferi	0,53%	0,51%
Nucleare	4,14%	3,50%
Altra fonte	3%	3,10%

24. OFFERTE PLACET: Green Network propone tra le proprie offerte commerciali le offerte a Prezzo Libero A Condizione Equiparate di Tutela (P.L.A.C.E.T.) per la fornitura di gas o di energia elettrica. Le offerte PLACET, a prezzo fisso o a prezzo variabile, sono offerte di mercato libero che prevedono condizioni contrattuali standard per tutti gli operatori e una struttura di prezzo definita dall'Autorità con la Delibera 555/2017 e s.m.i. Per maggiori informazioni può consultare i siti www.greennetwork.it e www.greennetworkenergy.it

25. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Qualora il contraente sia uno dei soggetti previsti dall'art. 3 comma 1, legge n. 136/2010 e s.m.i, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 8 della medesima legge, Green Network, ove tenuta, s'impegna ad osservare, in tutte le operazioni riferite al presente Contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

CLAUSOLE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

26. MISURA. Il Distributore è l'unico responsabile della misura dell'energia elettrica e della potenza, motivo per il quale il Cliente potrà far valere ogni eccezione e/o pretesa inerente la misura, solo nei confronti del Distributore. Il Fornitore mette a disposizione del Cliente una modalità di raccolta dell'autolettura, con la specifica finestra temporale, entro cui comunicare tale dato, indicata nei documenti di fatturazione del Fornitore. Tale dato verrà utilizzato ai fini della fatturazione dei consumi, qualora validato dal Distributore e in mancanza dal dato effettivo di consumo fornito dal Distributore.

Condizioni Generali di Fornitura / CGFS_210101

27. FASCE ORARIE. Le fasce orarie F1, F2 ed F3 sono definite in conformità a quanto previsto nella delibera dell'ARERA n. 181/06 e smi. Le fasce orarie Peak ed Off Peak sono così definite: ore di "Peak" sono le ore comprese tra le 08:00 e le 20:00 di tutti i giorni dell'anno dal lunedì al venerdì; ore di "Off-Peak" sono le ore comprese tra le 00:00 e le 08:00 e tra le 20:00 e le 24:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica dell'intero anno. Nel caso in cui il contatore non sia atto a rilevare i consumi orari sulle fasce F1, F2 ed F3 ed il prezzo sia articolato sulle fasce Peak-Off Peak, si userà il seguente schema di ripartizione: Volumi in Peak: 100% F1 + 12% F2 + 3% F3; Volumi in Off Peak: 88% F2 + 97% F3 (essendo F1, F2 ed F3 i volumi registrati nelle rispettive fasce).

28. RESPONSABILITÀ. Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.Lgs 79/99 il Fornitore non risponde di eventuali danni arrecati dall'energia elettrica, in quanto esso è persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, di trasmissione e di distribuzione che sono attività svolte da altri soggetti. Il Cliente, pertanto, avrà la facoltà di agire esclusivamente nei confronti del soggetto terzo che, con le proprie condotte e/o omissioni, avrà provocato il danno. Inoltre, il Fornitore non è responsabile dell'eventuale inadeguatezza degli impianti del Cliente rispetto alle vigenti leggi antinfortunistiche ed a specifiche norme tecniche.

29. GARANZIA DELLA FORNITURA. Il Fornitore garantisce al Cliente la fornitura dell'EE necessaria a soddisfare interamente i fabbisogni del/i sito/i con le modalità ed alle condizioni pattuite con il presente Contratto. Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di EE, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto, in quanto inerenti aspetti e problematiche tecniche di competenza del Distributore locale. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'EE oggetto del presente Contratto quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del Cliente alla rete elettrica, restano di esclusiva competenza del Distributore alla quale i siti risultano collegati e nei confronti esclusivi del quale il Cliente potrà rivolgere eccezioni e/o richieste anche di risarcimenti. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'esploitamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente. Il Fornitore di EE, qualora non fosse anche utente del trasporto e del dispacciamento, ne dà atto nell'ambito della stipula del presente Contratto. In caso di assenza di un utente associato al Fornitore: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/ee, che verranno in tal caso comunicati al Cliente; b) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia.

30. BONUS SOCIALE. Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale", ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica. Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo con l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 8.265 euro e i titolari di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc). Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Ai sensi del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere il bonus elettrico per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.

Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.

Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte e reperibile sul sito internet dell'Autorità www.arera.it; è inoltre indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l'ISEE. I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Autorità www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

CLAUSOLE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE

31. GRUPPI DI MISURA. Il Cliente garantisce l'accessibilità al gruppo di misura per ogni azione che il Distributore Locale debba effettuare sul medesimo, tra cui letture, manutenzione, disalimentazione del punto di riconsegna in caso di inadempimento del cliente medesimo ai sensi del TIMG e problemi legati alla sicurezza. Il Cliente garantisce la non manomettibilità del gruppo di misura. Il Distributore Locale comunica al Fornitore la portata, il numero, l'ubicazione e il tipo dei gruppi di misura e controllo, eventualmente integrati con idonee apparecchiature per la rettifica dei volumi registrati rispetto al 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar; in mancanza di dette apparecchiature, sarà applicato un fattore di correzione "C" ai volumi di gas registrati. Su richiesta del Cliente saranno messi a disposizione i dati ed i documenti necessari per i controlli che lo stesso riterrà opportuno compiere e nell'eventualità verranno eseguite congiuntamente le necessarie verifiche. Resteranno a carico del Cliente le spese per l'adattamento dei propri apparecchi ed installazioni. Nei casi di proprietà recintate, il Cliente dovrà predisporre un idoneo manufatto con diretto accesso dalla pubblica via, nel quale il Distributore Locale installerà i gruppi di misura. Il Cliente risponde a tutti gli effetti e per ogni conseguenza della conservazione degli apparecchi, dei gruppi di misura e del materiale del Distributore Locale installati presso di lui e gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od occultarli. Le Parti possono richiedere, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura. Se dalla verifica risulterà uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia, il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato. Qualora le indicazioni del gruppo di misura risultassero inattendibili, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con i consumi rilevati in analoghi periodi e condizioni. Il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente il risultato della verifica. In caso di mancata opposizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, il Fornitore accrediterà o addebiterà in bolletta le somme ricalcolate. Qualora l'intervento sia richiesto dal Cliente ed il misuratore risultasse regolarmente funzionante, il

Fornitore addebiterà il costo sostenuto per la verifica, ove applicato dal Distributore Locale, come previsto dalla regolazione vigente.

32. MISURAZIONE DEI CONSUMI. Il Distributore Locale è l'unico responsabile del servizio di misura del Gas. La misurazione dei consumi di gas del Cliente avverrà tramite il/i gruppo/i di misura già installato/i o che saranno installati dal Distributore Locale. Tali misuratori saranno assoggettati al regime di proprietà, manutenzione e sicurezza stabilito nei rapporti tra il Fornitore ed il Distributore Locale. La rilevazione dei volumi di gas nel periodo di fornitura sarà effettuata con le modalità previste dal Codice di Rete di Distribuzione, nonché dalla normativa vigente. L'autolettura è la rilevazione, da parte del Cliente, con conseguente comunicazione al Fornitore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore. La comunicazione dell'autolettura può avvenire tramite la propria area clienti, presente sul sito internet www.greennetworkenergy.it o chiamando il Servizio clienti; la lettura del contatore deve avvenire nei giorni indicati dal Fornitore, anche con apposita comunicazione trasmessa in fattura, generalmente tra gli ultimi 2 giorni del mese e i primi 3 giorni del mese successivo. L'autolettura, se comunicata al Fornitore nella finestra dal medesimo indicata in bolletta, è valida ai fini della fatturazione, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di una misura effettiva da parte del Distributore. In particolare, qualora il dato di autolettura non pervenga nei tempi indicati, il dato viene considerato "non pervenuto". Nel caso in cui il Fornitore non venga in possesso del dato di lettura di uno specifico sito né da parte del Cliente né da parte del Distributore Locale (ad esempio, per inaccessibilità del misuratore) il Fornitore procederà alla stima dei consumi come precedentemente illustrato. Le unità di misura sono il metro cubo (mc) alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar (760 mmHG) per quanto riguarda i volumi, e il metro cubo giorno (mc/g) per quanto riguarda le portate. Eventuali errori di determinazione delle portate e dei volumi derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguagli degli importi erroneamente fatturati senza addebito o accredito di interessi per le Parti, fermo restando quanto previsto dal Codice di Rete di Trasporto e dal Codice di Rete di Distribuzione, nonché dalla normativa vigente.

33. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. Il Fornitore non sarà responsabile dei danni causati dal GAS a valle del/i Sito/i, ancorché originati a monte dello/i stesso/i. Il Fornitore non sarà ritenuto in nessun caso responsabile nel caso di ritardo o mancata somministrazione del GAS derivante da eventuali disfunzioni o disservizi della rete di trasporto e/o distribuzione o per eventuali inadempimenti, anche parziali, dovute a fatti o atti del Trasportatore e/o del Distributore Locale e/o di altro soggetto competente in esecuzione dei servizi di trasporto e distribuzione in relazione ai Siti. Il Fornitore non è e non sarà responsabile per ritardi, malfunzionamenti, sospensioni e/o interruzioni nell'erogazione del servizio imputabili a cause di forza maggiore o caso fortuito quali guasti, interruzioni, ecc. dei gasdotti locali o nazionali, o per interventi non autorizzati dal Fornitore o manomissioni, volontari o involontari, del Cliente e/o di terzi (ivi inclusi l'errata utilizzazione del Servizio da parte del Cliente ed il cattivo funzionamento degli apparecchi di proprietà del medesimo) che pregiudichino il funzionamento del Servizio messi a disposizione del Cliente. Il Fornitore non sarà inoltre ritenuto responsabile per eventuali ritardi e/o errori di misura e/o di fatturazione da parte del Trasportatore o del Distributore Locale in esecuzione di servizi di trasporto e di distribuzione. Fermo restando quanto previsto al presente articolo, il Cliente si impegna a dare tempestiva comunicazione al Fornitore dell'eventuale malfunzionamento e/o interruzione nell'erogazione del Servizio, attivandosi al contempo per ridurre l'eventuale danno ulteriore, e di variazioni significative delle condizioni di consumo allo scopo di consentire al Fornitore adeguata pianificazione e programmazione degli approvvigionamenti di GAS.

34. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS. Il cliente che, anche occasionalmente, utilizza il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia automaticamente di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi delle delibere ARERA 223/2016/R/gas e 167/2020/R/gas, a copertura (i) degli infortuni subiti dai clienti finali del servizio gas, nonché dai loro familiari conviventi e dai dipendenti, (ii) degli incendi e (iii) della responsabilità civile nei confronti di terzi, derivanti dall'uso del gas naturale fornito. In caso di sinistro, dovrà essere compilato il modulo di denuncia reperibile nel sito internet www.cig.it, richiedibile anche al numero verde 800.929.286. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica per la denuncia di un eventuale sinistro è possibile contattare lo Sportello per il consumatore dell'ARERA al numero verde 800.166.654.

35. BONUS SOCIALE. Dal 15 dicembre 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale gas", ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale. Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal DL 185/08, convertito con la Legge 2/2009, che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas. Potranno accedere al bonus sociale tutti i Clienti domestici intestatari di una fornitura di gas naturale con misuratore di classe non superiore a G6 che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 8.265 Euro e i titolari di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc). Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 Euro. La compensazione è riconosciuta anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, se non si ha un contratto diretto con un venditore di gas, il bonus potrà essere ritirato presso gli Sportelli delle Poste Italiane (erogazione tramite bonifico domiciliato). L'ammontare della compensazione della spesa è differenziato per zone climatiche, per categorie d'uso del gas naturale e parametrato al numero dei componenti della famiglia. La compensazione è valida dodici mesi rinnovabili con apposita richiesta. Il bonus vale esclusivamente per le forniture di gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL). Ai sensi del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere il bonus sociale presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Il bonus gas, inoltre, è cumulabile con il bonus elettrico, la riduzione sulle bollette dell'energia elettrica già introdotta in precedenza a sostegno delle famiglie in particolari condizioni di disagio economico e fisico. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Autorità www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

36. SERVIZIO DI TUTELA GAS. Il Cliente domestico e i Condomini con uso domestico e consumi annui non superiori a 200.000 Smc, possono richiedere al Fornitore l'attivazione della fornitura alle condizioni economiche e contrattuali definite dall'Autorità nel TIVG e nella delibera 229/01.